

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE ASSOCIAZIONI CONSUMATORI UTENTI ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2003 N.6 PER L'ATTUAZIONE DEL DD.14 FEBBRAIO 2025 – RETE DEGLI SPORTELLI REGIONALI DEL CONSUMATORE

TRA

Regione Lombardia, nel prosieguo Regione, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – C.F. n. 80050050154 - P.IVA n. 12874720159, rappresentata in questo atto dal Dirigente della U.O Competitività e sostenibilità di imprese, ecosistemi e filiere, rapporti istituzionali della D.G. Sviluppo Economico, come delegato dalla d.g.r.XII/1188 del 23/10/2023

E

Le associazioni consumatori/utenti componenti del C.R.C.U. e aderenti alla proposta Regionale relativa al finanziamento della rete regionale degli sportelli del consumatore per le annualità 2025/2026. In dettaglio:

ADICONSUM REGIONALE LOMBARDIA APS nella persona del legale rappresentante pro tempore Christian Gambarelli;

AICON LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Maria Gugliotta;

ASSOUTENTI LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Massimo Ferrari;

CASA DEL CONSUMATORE APS nella persona del legale rappresentante pro tempore Giovanni Ferrari;

CITTADINANZATTIVA LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Giorgio Arca;

CODACONS LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Maria Baffini;

CODICI LOMBRDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Davide Zanon;

CONFCONSUMATORI LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Alessandro Palumbo;

FEDERCONSUMATORI LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Mario Santini

LEGA CONSUMATORI nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Laura Praderi

MOVIMENTO CONSUMATORI NUOVO COMITATO REGIONALE LOMBARDO APS nella persona del legale rappresentante pro tempore Piero Pacchioli;

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Antonio Longo;

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Armando Golinucci;

UDICON LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Bruno Lagrotteria

PREMESSO CHE

a) la legge 23 dicembre 2000, n. 388 all'articolo 148 comma 1 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

b) il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2024 (registrato presso la Corte dei conti in data 12/08/2024 n. 1268):

- individua le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per gli anni 2024 – 2026.

- assegna alla Direzione Generale Consumatori e Mercato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - per il biennio 2025-2026 - la somma di € 10.000.000,00 "per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità, anche in modalità digitale, previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, mediante sportelli fisici aperti ai consumatori in ambito regionale.

c) il decreto Direttoriale - Direzione Generale Consumatori e Mercato del 14 febbraio 2025 con il quale sono stati definiti modalità, termini e criteri per il finanziamento di sportelli del consumatore in ambito Regionale ex art. 7 D.M 31 luglio 2024 individua in euro 1.397.625,01 i fondi destinati a Regione Lombardia per l'attuazione delle misure disponendo in particolare che:

- per il funzionamento della rete degli sportelli (Linea di attività A) sia destinata una quota non inferiore al 70% del contributo riconosciuto alla Regione al netto degli oneri di verifica;

- la Regione, scomputati gli oneri di verifica, può determinarsi di destinare l'eventuale rimanente quota per la realizzazione di attività (Linea di attività B) di assistenza, info-formazione ed educazione finalizzate ad innalzare il livello di tutela dei consumatori a livello regionale;

- la Rete a livello regionale si articola in un sistema di sportelli fisici aperti ai cittadini consumatori, in grado di assicurare assistenza ed info-formazione, anche di tipo digitale, con particolare riguardo nei confronti dei soggetti vulnerabili;

- la rete deve essere orientata ad assicurare la diffusione sul territorio regionale della presenza di sportelli qualificati di assistenza gratuita al cittadino consumatore e utente, anche in forma aggregata;

- a ciascuno sportello, anche in forma aggregata, potrà essere destinata ai sensi del presente decreto una quota di finanziamento non superiore ad € 30.000,00 salvo l'esigenza specificamente motivata e documentata da parte della Regione di destinazioni di importi superiori fino ad un massimo di € 45.000,00;

- il piano delle attività, prima della presentazione, deve essere approvato dalla Regione sulla base delle rispettive norme organizzative e di attribuzione delle competenze, sentito l'organo rappresentativo delle associazioni a livello regionale ove presente o utilizzate altre modalità di consultazione dove non presente;

- il piano delle attività, compresa la gestione degli sportelli della rete di cui all'art. 5 comma 1, è realizzato dalla Regione, preferibilmente e prevalentemente in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle singole Regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in

collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

· i rapporti di collaborazione con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori e/o gestori sono regolati dalle Regioni attraverso apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti: le attività di cui all'art. 5 co. 1 (Linea A) e co. 2 (Linea B), la calendarizzazione degli obiettivi, l'ammontare del finanziamento concesso, le modalità di collaborazione, la specificazione se trattasi di sportelli aggregati e dei soggetti che compongono l'aggregazione e le modalità di funzionamento, la durata, con la specificazione del termine iniziale e finale, le modalità di monitoraggio nonché di rendicontazione delle spese

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto e finalità)

La presente convenzione è finalizzata alla regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra Regione Lombardia e le Associazioni di consumatori/utenti riconosciute ai sensi della Legge Regionale n. 6/2003, in qualità di soggetti attuatori/gestori del piano di attività relativo al programma Consumatori che Regione Lombardia intende presentare al MIMIT in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie individuate a favore di Regione ai sensi del d.d 14 febbraio 2025 e destinate alla continuità della rete regionale degli sportelli del consumatore (linea A) ed alla realizzazione di attività di assistenza, info-formazione ed educazione finalizzate ad innalzare il livello di tutela dei consumatori a livello regionale (Linea B).

ART. 2 (Attività da realizzare e capofila)

1. Per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni in qualità di soggetti attuatori/gestori si impegnano a garantire la presenza e l'operatività sul territorio regionale di almeno 47 sportelli per il consumatore come indicato nel piano di attività trasmesso al MIMIT, garantendo l'ubicazione di sportelli nel territorio di ciascuna delle 12 Province lombarde. Essi rappresenteranno sul territorio centri qualificati di assistenza gratuita per il cittadino consumatore e utente. Parallelamente alle attività di assistenza le associazioni attueranno in via sussidiaria iniziative sinergiche e funzionali rispetto a quelle principali di sportello, di assistenza, informazione ed educazione finalizzate ad innalzare il livello di tutela dei consumatori a livello regionale

2. Fermo restando che le attività concernenti la gestione e/o le attività di ciascuno sportello saranno gestite dalla singola associazione cui lo sportello fa riferimento, sia per quanto concerne le attività afferenti la rete degli sportelli (linea A) che le ulteriori attività relative all'assistenza, informazione ed educazione del consumatore (linea B) le associazioni vengono organizzate in due raggruppamenti costituiti come di seguito indicato:

· Raggruppamento 1

AICON LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Maria Gugliotta;

ASSOUTENTI LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Massimo Ferrari;

CASA DEL CONSUMATORE APS nella persona del legale rappresentante pro tempore Giovanni Ferrari;

CITTADINANZATTIVA LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Giorgio Arca;
CODACONS LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Maria Baffini;
CODICI LOMBRDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Davide Zanon;
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Antonio Longo;
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Armando Golinucci;
UDICON LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Bruno Lagrotteria
LEGA CONSUMATORI nella persona del legale rappresentante pro tempore Laura Praderi

· Raggruppamento 2

ADICONSUM REGIONALE LOMBARDIA APS nella persona del legale rappresentante pro tempore Christian Gambarelli;

CONFCONSUMATORI LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Alessandro Palumbo;

FEDERCONSUMATORI LOMBARDIA nella persona del legale rappresentante pro tempore Mario Santini;

MOVIMENTO CONSUMATORI NCRL APS nella persona del legale rappresentante pro tempore Piero Pacchioli;

Per i due raggruppamenti sono individuate come associazioni capofila rispettivamente:

Raggruppamento 1):

LINEA A e B: Codici Lombardia

Raggruppamento 2):

LINEA A: Movimento Consumatori Nuovo Comitato Regionale Lombardo Aps

LINEA B: Adiconsum Lombardia

3. Il capofila svolge una funzione di raccordo e coordinamento rispetto alle attività realizzate nell'ambito del programma; ad esso compete la raccolta e la trasmissione a Regione della rendicontazione dell'attività svolta e della relativa documentazione a corredo, nei termini presenti in questa convenzione

4. Il capofila non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia inadempimento relativo all'attuazione del programma riconducibile a mancanze della singola associazione.

5. Compete al capofila l'interlocuzione con gli uffici regionali in relazione all'iter procedimentale relativo all'attuazione del programma.

6. Qualora nel corso della realizzazione delle attività vengano meno una o più associazioni di consumatori, ovvero ove una o più associazioni partecipanti dovessero risultare inadempienti rispetto agli oneri ed alle tempistiche definite per l'attuazione del programma, la Regione - ferma restando la destinazione minima del 70% delle risorse alla linea di attività A) - può aggiornare la proposta seguendo l'iter previsto in fase di presentazione della stessa, revocando ove ne ravvisi la necessità per la corretta attuazione del programma, il finanziamento concesso all'associazione inadempiente.

7. Il finanziamento revocato potrà essere riassegnato alle restanti associazioni ove le tempistiche di attuazione del programma lo consentano.

ART. 3 (Attività progettuali)

Le azioni progettuali di cui all'art. 2 primo capoverso saranno iniziative sinergiche e funzionali alle attività degli sportelli, aventi ad oggetto sempre interventi di assistenza, informazione ed educazione ai consumatori, come ad esempio programmi di formazione agli operatori, campagne comunicative social media, tv, volantaggio, incontri informativi videoguide, newsletter, ecc..

ART. 4 (Contributo e modalità di erogazione)

1. Per la realizzazione delle suddette attività, Regione Lombardia erogherà, a seguito di rendicontazione nelle modalità di cui ai successivi artt. 4 e 5, un contributo fino a euro 1.395.125,01 di cui: una quota pari ad euro 1.050.000,00 per il finanziamento del funzionamento e delle attività attuate dagli sportelli del consumatore in ambito regionale, mentre la quota restante verrà erogata secondo le medesime modalità per il finanziamento di ulteriori attività all'assistenza, informazione ed educazione del consumatori (linea B);
2. Ad ogni sportello non potrà essere destinata una quota di finanziamento superiore ai 30.000,00 euro

ASSOCIAZIONE	TOTALE	LINEA A	LINEA B
MDC	99.419,20 €	76.000,00 €	23.419,20 €
CASA DEL CONSUMATORE	99.419,20 €	76.000,00 €	23.419,20 €
CODACONS	94.186,61 €	72.000,00 €	22.186,61 €
ASSOUTENTI	99.419,20 €	76.000,00 €	23.419,20 €
UNC	80.419,20 €	57.000,00 €	23.419,20 €
CITTADINANZATTIVA	94.186,61 €	72.000,00 €	22.186,61 €
LEGA CONSUMATORI	52.419,20 €	29.000,00 €	23.419,20 €
UDICON	99.419,20 €	76.000,00 €	23.419,20 €
AICON	99.419,20 €	76.000,00 €	23.419,20 €
CODICI	158.210,27 €	120.000,00 €	38.210,27 €
CONFCONSUMATORI	99.651,78 €	78.000,00 €	21.651,78 €
ADICONSUM	109.651,78 €	82.000,00 €	27.651,78 €
FEDERCONSUMATORI	99.651,78 €	78.000,00 €	21.651,78 €
MC NCRL	109.651,78 €	82.000,00 €	27.651,78 €

3. Il contributo, subordinatamente all'effettivo trasferimento delle risorse da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Regione Lombardia, verrà erogato entro 45 gg dalla trasmissione della rendicontazione delle associazioni partecipanti in quattro quote e purché siano rispettati i seguenti parametri:

N. TRANCHE	SCADENZA TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE
1	30/04/2025
2	30/09/2025
3	15/01/2026
4	20/04/2026
5	30/06/2026

4. In caso di richiesta di anticipo tale richiesta è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, a favore della Regione Lombardia, a garanzia dell'anticipo concesso da erogare fino ad un massimo del 70% delle risorse assegnate. La fideiussione deve essere sottoscritta per un importo pari all'anticipo da liquidare e avere durata non inferiore a 18 mesi. L' erogazione dell'anticipo da parte di Regione avverrà al ricevimento della fidejussione o, se successivo, al ricevimento dei fondi del MIMIT.

ART. 5 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a finanziamento le sole categorie di spesa indicate all'articolo 8 (spese ammissibili) del d.d. 14 febbraio 2025, secondo le modalità definite dal suddetto articolo.
2. Regione valuterà l'ammissibilità delle spese sostenute, potendo procedere, allo stralcio delle stesse, qualora non venga dato seguito alla richiesta di integrazione o chiarimenti.
3. Le spese sostenute per la realizzazione delle attività del programma relative alla linea A sono ammissibili dalla data di pubblicazione del d.d.14 febbraio 2025; vengono inoltre riconosciute eventuali spese effettuate fino ad un massimo di tre mesi precedenti la pubblicazione del predetto decreto, purché sostenute in continuità con le attività finanziate ai sensi del D.D. 04 agosto 2023 approvate dalla Regione.
4. Le spese sostenute per la realizzazione delle attività relative alla linea B sono ammissibili a decorrere dalla data di comunicazione ministeriale di ammissione a finanziamento del piano attività.
5. È consentita la rimodulazione tra le macro-voci di spesa documentata (fino ad un massimo del 20%) purché all'interno della medesima linea di attività; la rimodulazione andrà comunicata tempestivamente al competente ufficio regionale che procederà a valutare la stessa in relazione alla coerenza generale del programma procedendo ad autorizzare o meno la rimodulazione stessa con apposite comunicazioni all'associazione richiedente;

6. L'Ufficio competente in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 13 del D.D. 14 febbraio 2025 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la conformità delle spese alle indicazioni del citato presente decreto, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del consulente, collaboratore, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di servizi di cui al comma 1, lett. c); i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonea a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento, informazioni relative all'applicazione del personale dipendente

7. Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: "Finanziato nell'ambito del programma della Regione Lombardia con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD 14/2/2025".

8. Sui titoli di spesa originali e sulle fatture digitali e altri titoli di spesa nativi digitali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere riportata all'interno del titolo stesso una dicitura del seguente tenore: "Finanziato nell'ambito del programma della Regione Lombardia con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD 14 febbraio 2025" ad eccezione di quelle sostenute nei tre mesi precedenti la pubblicazione del presente decreto e riferite alle attività realizzate in continuità ex D.D. 4 agosto 2023.

9. La mancata apposizione delle suddette diciture determina l'inammissibilità della spesa relativa.

10. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto gestore/attuatore (associazioni) ed in copia presso il soggetto beneficiario (Regione) e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo.

ART.6 (RENDICONTAZIONE)

1. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.

2. Sia per la linea A che per la Linea B le associazioni capofila trasmettono alla Regione la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute svolte nel periodo di riferimento come riportato nell'art 4. L'associazione capofila si impegna ad effettuare un controllo preventivo della documentazione trasmessa, ferma restando ogni assenza di responsabilità in merito alla completezza ed alla correttezza della documentazione trasmessa.

3. A pena di inammissibilità la rendicontazione dovrà pervenire ai competenti uffici regionali articolata per voci di spesa con i relativi documenti a corredo divisi in maniera specifica per ciascuna spesa di cui si richiede il riconoscimento. Contestualmente alla rendicontazione viene trasmessa a Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti

4. Per entrambe le linee di finanziamento, a pena di inammissibilità, ciascuna associazione utilizza il Modello/Modelli predisposti dal MIMIT per la rendicontazione da parte delle Regioni;
5. Qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella proposta approvata con DGR XII/xxx sia afferente le attività di sportello che le attività progettuali ex lettera B) andrà comunicata tempestivamente a Regione e sarà soggetta al nulla osta regionale.
6. Unitamente ai modelli per la rendicontazione delle spese e delle attività sarà necessario trasmettere la dichiarazione ritenuta 4% e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto secondo i modelli che Regione trasmetterà alle associazioni prima del termine previsto per la prima rendicontazione.

ART. 7 (IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia si impegna:

- a fornire le indicazioni necessarie e gli adeguati supporti organizzativi necessari allo sviluppo dell'iniziativa;
- a collaborare alle azioni di comunicazione del progetto
- A liquidare le spese sostenute, ove correttamente rendicontate, tempestivamente secondo i tempi e le modalità sopra indicati.

ART. 8 (IMPEGNI DEI SOGGETTI ATTUATORI/GESTORI)

Le associazioni dei consumatori ed utenti in qualità di soggetti attuatori/gestori si impegnano a garantire l'apertura sul territorio regionale di 47 sportelli del consumatore con presenza in ciascuna delle province lombarde, garantendo per ogni sportello finanziato il rispetto dei requisiti minimi previsti dall'articolo 6 del d.d.14 febbraio 2025

ART. 9 (CONTROLLI)

1. L'Ufficio competente in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 13 d.d.14 febbraio 2025 in sede di verifica, possono richiedere, al fine di valutare la pertinenza e congruità della spesa, il curriculum vitae da cui risulti la competenza professionale del personale impiegato per l'attività degli sportelli, i contratti relativi alla prestazione e ogni altra documentazione (rapporti di attività, verbali, materiali prodotti, database, ecc.) idonea a comprovare il contenuto delle attività, il riferimento al programma finanziato, l'effettiva esecuzione ed il prodotto della prestazione, l'eventuale impegno orario e comunque il periodo di svolgimento.
2. La Regione potrà procedere durante lo svolgimento del programma a controlli in loco sul rispetto dei requisiti minimi di sportello. I controlli non saranno preventivamente concordati. La rilevazione del mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti dal programma potrà comportare, a seconda dei casi la revoca totale o parziale del finanziamento per l'associazione interessata, con obbligo di restituzione di eventuali somme già liquidate da parte di Regione Lombardia.

ART. 10 (FORO COMPETENTE)

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Milano.

ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs.101/2018, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del succitato Regolamento 2016/679.

Per Regione Lombardia

Per le Associazioni Consumatori